



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 3299/ Gab.

Siracusa, li 22.06.2021

Oggetto: Legge 15 Giugno 2021, n. 13 - Rinvio delle elezioni degli Organi degli Enti Locali e degli Enti di Area Vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.

(inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica)

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Vincenzo Scarcella
anticorruzione.trasparenza@pec.provincia.siracusa.it
trasparenza@provincia.siracusa.it

e, p.c. Al Capo del I Settore
Dott. Gaetano Di Natale
primo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Allegati n. 1

Per gli adempimenti di conseguenza si trasmette, in allegato, la Legge di cui in epigrafe pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 18 Giugno 2021 - Supplemento Ordinario n. 1.

Il Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto
Dr.ssa Vincenza Sicuso

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 giugno 2021, n. 13.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali
e degli enti di area vasta per l'anno 2021

Art. 1.

Rinvio turno elettorale amministrativo 2021

1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da *Covid-19*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 169, comma 1, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, il turno elettorale amministrativo ordinario 2021 è rinviato al secondo semestre del 2021 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021.

2. Sono inserite nel turno elettorale di cui al comma 1 le elezioni amministrative degli organi elettivi dei comuni che devono essere rinnovati per scadenza naturale del mandato e per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 21 luglio 2021. Fino alla data di proclamazione dei nuovi organi elettivi, il mandato dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica è conseguentemente prorogato.

3. Per le elezioni amministrative dei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58.

4. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si tiene conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi.

5. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 ed all'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5.

Art. 2.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole "entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021";

b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole "entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021";

c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 15 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 gennaio 2022".

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'articolo 14 bis, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera b) del comma 1, sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1.

3. Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5. Resta fermo, per le elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali di cui al comma 2, quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 e successive modificazioni.

CAPO II

Disposizioni varie

Art. 3.

Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 è inserito il seguente:

‘1 *bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione.’.

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18
in materia di consiglio comunale dei giovani*

1. Alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani";

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"9 bis.

Consiglio comunale dei giovani

1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa degli enti locali, promuovendo l'istituzione del consiglio comunale dei giovani.

2. Il consiglio comunale dei giovani è autonomamente istituito dai comuni, in rappresentanza dei giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, con apposita delibera del consiglio comunale. Con uno o più regolamenti del comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani sono disciplinati il procedimento elettorale, le modalità di elezione nonché il funzionamento del medesimo consiglio. La partecipazione alle sedute del consiglio è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborso spese o compenso. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'assessore comunale competente in materia di politiche giovanili.

3. Il consiglio comunale dei giovani dura in carica tre anni e svolge funzioni di proposta e consultive sulle questioni di interesse dei giovani in ambito comunale, secondo le modalità stabilite con regolamento comunale. Il consiglio comunale dei giovani presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

4. Il comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani può destinare alle spese di funzionamento del medesimo consiglio una quota delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, ad esclusione delle risorse destinate alla democrazia partecipata, per un importo annuo non superiore a diecimila euro.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5.

*Norme in materia di variazioni di bilancio dei
comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio*

1. Per il triennio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 6.

Recepimento articolo 7, comma 8 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui al comma 8 bis dell'articolo 7 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 giugno 2021.

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*

MUSUMECI

ZAMBUTO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 169 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana." così dispone:

"Consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali.

1. Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Nell'ipotesi di ricorso ad elezioni congiunte per anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, l'elezione si svolge nel turno elettorale dell'anno di ricorrenza ove la definizione dei provvedimenti certativi intervenga entro i termini per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni.".

Note all'art. 1, comma 3:

L'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." così dispone:

"Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.

1. Fuori dai casi previsti dall' articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell' articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all' articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell' articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso,

rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento,

sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.”.

L'articolo 1 del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021.” così dispone:

“ Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021.

1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):

1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;

2) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico;

3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette;

4) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.

2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «il primo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «i primi nove mesi».”.

Note all'art. 1, comma 5:

L'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020." così dispone:

"Disposizioni in materia di procedimento elettorale per il turno elettorale amministrativo 2020.

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19, in via eccezionale, al fine di contenere i rischi di contagio durante il procedimento elettorale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa nazionale e regionale, nelle elezioni degli organi dei comuni interessati dal rinnovo nel turno elettorale per l'anno 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e le operazioni di autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, si svolgono nelle ore pomeridiane del sabato che precede la data delle votazioni;
- b) le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 22 e proseguono nella giornata successiva di lunedì dalle ore 7 alle ore 14, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla chiusura delle urne, alla formazione dei plichi ed alla custodia della sala di votazione;
- c) le operazioni preliminari allo scrutinio di cui all'articolo 36 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, e le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la conclusione della votazione, a decorrere dalle ore 14 del lunedì."

L'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 recante "Norme in materia di enti locali." così dispone:

"Riduzione numero sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberato dal consiglio dei Ministri, per le elezioni degli organi degli enti di area vasta e per le elezioni comunali il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo."

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a), e all'art. 2, comma 2:

L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente

uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 *entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021*. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.”.

Nota all'art. 2, comma 1, lett. b), e all'art. 2, comma 2:

L'articolo 14 *bis* della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Consiglio metropolitano.

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

- a) il regolamento per il proprio funzionamento;
- b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
- b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge *entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021*. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.”.

Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):

L'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta .

1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani *e comunque non oltre il 31 gennaio 2022*, le funzioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Nota all'art. 2, comma 3:

Per l'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 recante “Norme in materia di enti locali.” vedi nota all'art. 1, comma 5.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Norme particolari sui controlli straordinari.

1. Le disposizioni dell'articolo 109 *bis* dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale nel settore.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione.

2. Nella ricorrenza di elezione separata degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali, le misure della sospensione, dello scioglimento e della sostituzione commissariale sono riferite ai consigli."

Nota all'art. 5, comma 1:

L'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." così dispone:

"Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-*bis* e 5-*quater*.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-*bis*, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-*quater*, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma *5-quater*, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-*quinquies*;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma *5-quater*, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma *5-bis*.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-*quinquies*;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. (comma abrogato).

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”.

Nota all'art. 6, comma 1:

Il comma 8 bis dell'articolo 7 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.” così dispone:

“Art. 7

Misure urgenti per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.

8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.";
- b) all'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.";
- c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze" sono inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività".

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 986: *'Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021'*.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci), su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica (Zambuto), il 23 aprile 2021.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 27 aprile 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 203 del 28 aprile 2021, n. 204 del 4 maggio 2021, n. 206 dell'11 maggio 2021, n. 207 del 12 maggio 2021 e n. 209 del 26 maggio 2021.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 204 del 4 maggio 2021.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 255 del 26 maggio 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 209 del 26 maggio 2021.

Relatore: Stefano Pellegrino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 268 del 3 giugno 2021 e n. 269 dell'8 giugno 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 269 dell'8 giugno 2021.

(2021.24.1287)050